



Ministero della Giustizia



Comune di Palermo

**Sottoscrizione di intenti per la promozione di lavoro di pubblica utilità**

tra

**Ministero della Giustizia**


e

**Comune di Palermo**

**CONSIDERATO CHE**


- nello spirito dell'art. 27 della Costituzione, il trattamento rieducativo dei soggetti ridotti *in vinculis* deve tendere *"al reinserimento sociale degli stessi"*;
- il lavoro, all'interno ed all'esterno degli istituti penitenziari, anche accompagnato da opportune iniziative di formazione e *tutoring*, rappresenta il fondamentale strumento di rieducazione, recupero e reinserimento sociale dei soggetti detenuti in espiazione di pena definitiva;
- il D.P.R. del 30 Giugno 2000, n. 230, *"Regolamento recante norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà"*, prevede:
  - all'art. 1 che *"il trattamento rieducativo (..) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale"*;
  - all'art. 27 che sia favorita una *"riflessione sulle condotte anti giuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa"*;
  - all'art. 68, comma 6, che le Direzioni degli istituti curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa;
- l'art. 17 della Legge del 26 Luglio 1975, n. 354, prevede che la finalità di reinserimento sociale dei condannati e degli internati sia perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa;

- l'art. 20-ter (Lavoro di pubblica utilità) della Legge del 26 Luglio 1975, n. 354, prevede:
  1. *I detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative.*
  2. *La partecipazione ai progetti può consistere in attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le attività relative ai progetti possono svolgersi anche all'interno degli istituti penitenziari e non possono in alcun caso avere ad oggetto la gestione o l'esecuzione dei servizi d'istituto.*
  3. *Le attività di cui al comma 2 possono essere organizzate dall'amministrazione penitenziaria anche affidando la direzione tecnica a persone estranee all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 20-bis.*
  4. *La partecipazione a progetti di pubblica utilità deve svolgersi con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei condannati e degli internati.*
  5. *Si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 4, e, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché quelle del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001.*
  6. *I detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste non possono essere assegnati a prestare la propria attività all'esterno dell'istituto. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Se si tratta di detenuti e internati per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, diversi da quelli indicati al primo periodo, ai fini di cui all'articolo 21, comma 4, per l'assegnazione al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno il magistrato di sorveglianza tiene prioritariamente conto delle esigenze di prevenire il pericolo di commissione di altri reati, della natura del reato commesso, della condotta tenuta, nonché del significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua.*



7. Il numero e la qualità dei progetti di pubblica utilità promossi dagli istituti penitenziari costituiscono titolo di priorità nell'assegnazione agli stessi dei fondi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2017, n. 102, nei termini e secondo le modalità stabilite dalle apposite disposizioni di attuazione adottate dalla Cassa delle ammende."

- il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, intende promuovere ogni iniziativa tesa allo sviluppo delle attività lavorative in favore della popolazione detenuta, al fine di ridurre il rischio di recidiva e recuperare alla comunità il reo, individuando, in sinergia con gli Enti territoriali, percorsi di riabilitazione e di reinserimento sociale in favore di soggetti condannati in via definitiva che si trovano in espiazione di pena, ponendo attenzione anche alla dimensione della riparazione del danno conseguente alla commissione del reato;
- lo svolgimento di attività lavorativa a beneficio della collettività può costituire anche:
  - una forma di riparazione che il condannato pone in essere nei confronti della collettività quale parte offesa del fatto criminoso commesso;
  - un'azione riparatoria concordata tra vittima e reo, quale risultato di un incontro di mediazione cui gli stessi abbiano consensualmente aderito;
  - un'attività di indubbia valenza per il reo, in quanto effetto e momento di un processo dinamico di reintegrazione sociale;
- il Comune di Palermo, così come proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ritiene che lo svolgimento di attività lavorative da parte di soggetti detenuti, a beneficio della collettività, costituisca una forma di riparazione posta in essere nei confronti della società civile, quale parte offesa dal fatto criminoso commesso. Ritiene, inoltre, che tali attività siano momento di un processo dinamico di reintegrazione sociale, assumendo il significato di atto teso a rinsaldare il "*patto di cittadinanza*"; ne riconosce la validità a sostegno del recupero sociale di soggetti condannati, al fine di favorirne l'inclusione sociale, agevolando l'apprendimento di materie e tecniche utili all'inserimento nel mondo del lavoro, nonché sollecitando l'*empowerment* di questi ultimi nell'acquisizione della consapevolezza della valenza sociale del loro operato;
- il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria pone grande attenzione ai temi relativi al patrimonio ambientale, sensibilizzando tutte le strutture del territorio a sviluppare spazi occupazionali nel settore per le persone ristrette;
- lo sviluppo di occasioni di reinserimento occupazionale richiede il coinvolgimento sinergico delle istituzioni e dei diversi soggetti pubblici e privati presenti sul territorio.



## ATTESO CHE

- il Comune di Palermo intende promuovere e realizzare interventi di politica attiva del lavoro a favore di soggetti appartenenti a categorie in condizioni di svantaggio e che hanno difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, impiegandoli in attività di pubblica utilità per interventi di natura ordinaria e straordinaria;
- la Legge dell'8 Novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede, all'art. 6, che i Comuni "nell'esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo, di interventi di aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria";
- il mandato istituzionale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, anche mediante le proprie articolazioni territoriali, è informato all'attuazione del principio, di matrice Costituzionale, secondo cui il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e tendere alla rieducazione del condannato, oltre che assicurare il rispetto della dignità della persona.

## CONVENGONO


- Di avviare una collaborazione volta a sviluppare percorsi di reintegrazione sociale e lavorativa in favore di soggetti destinatari di condanna penale definitiva.
- Le modalità esecutive dei progetti saranno definite in separati accordi tra il Comune, più specificatamente dall'Assessore con delega al Reinserimento sociale dei detenuti d'intesa con il Sindaco, e le articolazioni territoriali dell'Amministrazione Penitenziaria, che definiranno, altresì, gli impegni di dettaglio che le parti andranno ad assumere con riferimento alle proprie specifiche funzioni.

Palermo, 29. Novembre. 2022

Ministero della Giustizia

Il Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Dr. Carlo Renoldi



Comune di Palermo

Il Sindaco

Prof. Roberto Lagalla

